



CITTÀ di SAVONA

**ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE:
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
NONCHE' PER LA CONCESSIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

***ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 40
DEL 30 LUGLIO 2009***

***MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 24
DEL 30 SETTEMBRE 2019***

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	pag.	3
Art. 1 Oggetto	pag.	3
Art. 2 Definizioni	pag.	3-4
TITOLO II - REGISTRAZIONE E CODICE IDENTIFICATIVO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI COMUNALI	pag.	4
Art. 3 Registrazione e assegnazione codice identificativo delle nuove attrazioni	pag.	4-5
Art. 4 Licenza comunale di esercizio	pag.	5
Art. 5 Modifiche licenza di esercizio	pag.	6
Art. 6 Subingressi	pag.	6-7-8
Art. 7 Autorizzazione all'esercizio nell'ambito del territorio comunale	pag.	8-9
Art. 8 Deposito cauzionale - polizza fideiussoria	pag.	9
TITOLO III - SINGOLE ATTRAZIONI	pag.	9
Art. 9 Concessione aree e rilascio autorizzazione	pag.	9-10- 11-12
TITOLO IV - CIRCHI	pag.	12
Art. 10 Disposizioni generali	pag.	12-13
Art. 11 Criteri di concessione	pag.	13
TITOLO V - PARCHI DI DIVERTIMENTO	pag.	13
Art. 12 Individuazione dei parchi di divertimento	pag.	13-14
Art. 13 Presentazione di domande di ammissione al parco	pag.	14-15
Art. 14 Organico dei parchi	pag.	15-16
Art. 15 Graduatorie e rilascio di autorizzazioni/concessioni	pag.	16- 17-18
Art. 16 Rinunce e aspettative	pag.	18-19
Art. 17 Sostituzione dell'attrazione	pag.	19- 20-21
Art. 18 Attività complementari	pag.	21
Art. 19 Obblighi e divieti del concessionario	pag.	21- 22-23
Art. 20 Durata e orario	pag.	23
TITOLO VI	pag.	23
Art. 21 Sanzioni	pag.	23-24
TITOLO VII	pag.	24
Art. 22 Registrazione e codice identificativo delle attività già esistenti	pag.	24
Art. 23 Entrata in vigore	pag.	24
Allegato A	pag.	25

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 O G G E T T O

Il presente regolamento disciplina la concessione di aree e spazi in proprietà o disponibilità della Civica Amministrazione, individuati in base al disposto normativo di cui all'articolo 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 337, idonei alla installazione di attrazioni dello Spettacolo Viaggiante, dei Circhi e dei Parchi di Divertimento, nonché le modalità di svolgimento di tali intrattenimenti ed il rilascio delle relative licenze di esercizio.

Articolo 2 D E F I N I Z I O N I

Sono integralmente richiamate le definizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministro dell'Interno 18 maggio 2007 e ss.mm.ii., come di seguito riportato:

- Attività di Spettacolo Viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in Parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con Decreto per i beni e le attività culturali, a sensi dell'articolo 4 della succitata legge 337/1968.
- Attrazione: singola attività dello Spettacolo Viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco Ministeriale.
- Parco di Divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello Spettacolo Viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18/3/1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistenti su una medesima area e per la quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.
- Manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Libretto delle attività: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa dell'attrazione a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica ed autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali, nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi.

Per "Categoria" si intende la distinzione delle varie attrazioni in piccole, medie e grandi così come stabilito dall'elenco ministeriale istituito ai sensi dell'articolo 4 della Legge 337/1968 e per "Tipo" si intende la denominazione dell'attrazione così come enunciata nel sopra citato elenco ministeriale.

Quali Attrazioni per Bambini devono intendersi quelle attrezzature mobili, fruibili da bambini di età non superiore agli anni 12. Sono considerate tali, altresì, la Rotonda Pesca e la Rotonda Tiri Vari, comportanti l'esclusivo utilizzo di cerchi, anelli o palline, mentre risultano escluse da tale definizione quelle attrazioni che, denominate "Tiri" comportano l'utilizzo di strumenti tipo arma o similari (ad esempio: frecce, cannoncini, sfere) e gettoni .

Sotto la lettera A), si allega al presente regolamento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, l'elenco delle attrazioni considerate Attrazioni per Bambini.

Le stesse non possono essere utilizzate da persona superiore di età ai dodici anni, salvo che gli esercenti la potestà non accompagnino un bambino di età inferiore ad anni sei, limitatamente alle attrazioni in cui può prendere posto oltre al bambino anche un'altra persona; in quest'ultimo caso l'accompagnatore non sarà assoggettato al pagamento di alcun emolumento.

TITOLO II REGISTRAZIONE E CODICE IDENTIFICATIVO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI COMUNALI

Articolo 3 REGISTRAZIONE E ASSEGNAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO DELLE NUOVE ATTRAZIONI

Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto 18 maggio 2007 ss.mm.ii., ogni nuova attrazione dello Spettacolo Viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso:

- il Comune in cui è avvenuta la costruzione, oppure;
- il Comune in cui avviene il primo utilizzo della stessa, oppure;
- il Comune dove ha la sede sociale il gestore, ovvero in altro Comune ove l'attrazione è resa disponibile per i controlli previsti dal Decreto 18/5/2007.

Per ogni attrazione viene rilasciata dal Comune che effettua la registrazione un "codice identificativo."

All'istanza in bollo, volta ad ottenere l'attribuzione del suddetto codice, corredata da idonea documentazione tecnica, illustrativa e certificativa, attestante la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'articolo 3 del sopra citato Decreto, dovranno essere allegati:

a) copia del manuale di uso e manutenzione dell'attrazione redatto dal costruttore, in lingua italiana oppure accompagnato da una traduzione ufficiale in lingua italiana, contenente le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;

b) copia del libretto dell'attrazione, in lingua italiana oppure accompagnata da una traduzione ufficiale in lingua italiana.

Il procedimento per la registrazione dell'attrazione ed il rilascio del codice identificativo è quello definito all'articolo 4, commi 4, 5, 6, 7 del sopra citato Decreto 18 maggio 2007.

La registrazione e l'assegnazione del codice identificativo sono effettuate anche per quelle attrazioni la cui tipologia non sia ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337.

Per queste ultime il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria di cui all'articolo 141, primo comma, lettera d) del regio decreto 635/1940.

Articolo 4 LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

Al fine di ottenere la licenza di esercizio, valida sull'intero territorio nazionale, l'interessato dovrà inoltrare al Comune di residenza o sede della Società, apposita istanza in carta legale con contestuali dichiarazioni rese a sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 relative a:

- 1- luogo e data di nascita ovvero data di costituzione, se trattasi di società ;
- 2- codice fiscale/partita IVA;
- 3- residenza/sede legale;
- 4- numero e tipologia delle attrazioni.

Inoltre dovrà essere dichiarato:

- di aver ottenuto la registrazione dell'attrazione indicando il Comune che vi ha provveduto ed il codice identificativo assegnato;
- di essere in possesso del manuale di uso e manutenzione e del libretto dell'attrazione;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l' applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili, e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all' articolo 67 del D.Lgs. 6/09/2011, n. 159 (antimafia- la dichiarazione deve essere resa in caso di società da tutti i soci amministratori).

Dovrà essere allegata documentazione fotografica solo per medie e grandi attrazioni, mentre in ogni caso dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori.

Non possono ottenere la licenza o non possono esercitare l'attività coloro che non siano in possesso dei titoli e/o dei requisiti di cui al presente articolo.

Articolo 5 MODIFICHE LICENZA DI ESERCIZIO

La sostituzione e l'aggiunta di attrazioni relative ad una licenza di esercizio dovranno essere richieste con le stesse modalità di cui agli articoli 3 e 4.

Eventuali dismissioni dovranno essere comunicate al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo; allo stesso dovrà essere restituita la targa identificativa e la certificazione comprovante l'avvenuta distruzione.

La dismissione dovrà essere altresì comunicata al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio per l'aggiornamento della stessa.

Alla comunicazione di dismissione di una attrazione volta ad ottenere la cancellazione della stessa dalla licenza di esercizio rilasciata da questo Comune, qualora la registrazione sia avvenuta in altro Comune, dovranno essere allegate:

- 1) copia della comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo per la restituzione della targa identificativa;
- 2) certificazione comprovante l'avvenuta distruzione.

Articolo 6 SUBINGRESSI

Il subentro in una attività di Spettacolo Viaggiante potrà avvenire a seguito di:

- 1) compravendita;
- 2) affitto di azienda;
- 3) donazione;
- 4) successione;
- 5) fallimento.

Il contratto di trasferimento di proprietà o gestione dovrà essere stipulato a norma dell'articolo 2556 del Codice Civile e nelle forme stabilite dalla Legge 310/1993, ossia con scrittura privata con firme autenticate da un notaio oppure tramite atto notarile.

Il subentrante, prima di iniziare l'attività, e comunque, se trattasi di trasferimento tra vivi, entro sei mesi dalla data dell'atto pubblico di cessione, dovrà, ai soli fini del rilascio della licenza di esercizio inoltrare istanza, redatta in carta legale, al Comune di residenza o sede della Società con contestuali dichiarazioni a sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 concernenti:

- 1) luogo e data di nascita ovvero data di costituzione se trattasi di società;
- 2) codice fiscale/partita IVA;

- 3) residenza /sede legale;
- 4) numero e tipologia delle attrazioni oggetto dell'atto di subentro.

Dovrà altresì essere dichiarato:

- l'avvenuta registrazione dell'attrazione, indicando il Comune che vi ha provveduto ed il codice identificativo assegnato;
- di essere in possesso del manuale di uso e manutenzione e del libretto dell'attività;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'articolo all' articolo 67 del D.Lgs. 6/09/2011, n. 159 (antimafia- la dichiarazione deve essere resa in caso di società da tutti i soci amministratori).

Alla suddetta istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia autenticata dell'atto di cessione in proprietà o gestione;
- 2) originale della licenza;
- 3) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità .

La cessione dell'attività di Spettacolo Viaggiante potrà essere comprensiva di tutte le attrazioni indicate sulla licenza oppure solo di una o alcune di esse.

Al subentrante saranno riconosciuti tutti i diritti di priorità già acquisiti dal cedente per la partecipazione ai Parchi divertimenti organizzati sul territorio comunale relativi all'attrazione oggetto della voltura.

La vendita o la cessione dell'attività dovrà essere comunicata da parte del cedente al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo.

Il nuovo proprietario dell'attività, prima dell'attivazione della stessa, dovrà ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

Nel caso in cui il trasferimento avvenga a causa di morte, l'erede o gli eredi che abbiano nominato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con terzi, ovvero abbiano costituito una società, potranno continuare l'attività a titolo provvisorio per un periodo non superiore a mesi dodici a nome del de cuius e comunque entro quindici giorni dalla conclusione delle pratiche di successione, l'erede, dovrà inoltrare istanza di voltura, redatta in carta legale, al Comune di residenza o sede della Società con contestuali dichiarazioni a sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 come già sopra specificato.

L'erede per il periodo di prosieguo dell'attività a titolo provvisorio dovrà presentare al Comune che ha rilasciato la licenza una comunicazione contenente:

- 1) i propri dati anagrafici completi compreso il codice fiscale;
- 2) gli estremi della licenza intestata al de cuius per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante oggetto della comunicazione;

- 3) il luogo e la data del decesso del titolare della licenza;
- 4) la specificazione delle attrazioni con le quali viene continuata l'attività.

Alla comunicazione dovranno essere allegati:

- 1) tutti gli atti di nomina dell'erede rappresentante, oppure l'atto costitutivo della Società (nel caso di più eredi);
- 2) copia della comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo.

Il decesso del titolare dell'attrazione dovrà essere comunicato da parte dell'erede / eredi al Comune che ha/hanno effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Questo/i dovrà/dovranno altresì ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

Al subentrante si applica la disciplina di cui all'articolo 4, ultimo comma.

Articolo 7 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE

L'esercizio dell'attività di Spettacolo Viaggiante su aree sia pubbliche che private è autorizzato da parte dal Comune competente sulla base di apposita istanza in carta legale inoltrata a firma del titolare o legale rappresentante dell'impresa.

Detta istanza dovrà pervenire nei termini previsti dagli articoli seguenti e dovrà contenere l'indicazione del luogo e del periodo temporale di svolgimento, l'elencazione nonché le dimensioni di ingombro e delle eventuali relative pertinenze della/e attrazione/i. Inoltre nella stessa dovranno essere dichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- 1) il luogo e la data di nascita dell'istante;
- 2) il Comune e l'indirizzo completo di residenza;
- 3) gli estremi della licenza comunale ex articolo 69 del T.U.L.P.S.;
- 4) l'indicazione del Comune che ha provveduto alla registrazione nonché il numero del codice identificativo.

All'istanza di cui sopra dovranno essere allegati:

- copia di documento di identità degli istanti in corso di validità;
- copia certificato di collaudo annuale in corso di validità per ogni attrazione oggetto dell'istanza.

Ricorrendo l'utilizzo di area pubblica l'istanza di cui sopra dovrà contenere anche contestuale richiesta di concessione di porzione di suolo pubblico.

L'effettivo rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato all'acquisizione della documentazione attestante:

- 1) l'avvenuto pagamento del canone occupazione spazi ed aree pubbliche;
- 2) il versamento del deposito cauzionale di cui all'articolo che segue o presentazione di apposita polizza fideiussoria;
- 3) la dichiarazione di corretto montaggio così come prevista all'articolo 6 del Decreto del

Ministero dell'interno 18 maggio 2007.

Se l'attività è esercitata su area pubblica o privata ad uso pubblico il rilascio della contestuale concessione di suolo pubblico è subordinata alla verifica dello stato di non morosità nei confronti del Comune di Savona ai sensi dell'articolo 7, comma 12 del Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora l'esercizio dell'attività avvenga su area di proprietà privata all'istanza dovrà essere allegata comunicazione di assenso all'utilizzo da parte del proprietario ovvero di chi ne ha la disponibilità. Pertanto, in questo caso, la consegna dell'autorizzazione sarà subordinata esclusivamente all'acquisizione della dichiarazione di corretto montaggio dell'attrazione.

Articolo 8

DEPOSITO CAUZIONALE – POLIZZA FIDEIUSSORIA

Il soggetto che otterrà l'autorizzazione all'esercizio dell'attività su area pubblica sarà tenuto al versamento di un deposito cauzionale finalizzato all'indennizzo per eventuali danni o manomissioni ai beni mobili o immobili di proprietà del Comune riconducibili alla responsabilità diretta dello stesso, negli importi di seguito indicati:

- 1) CIRCHI Euro 1032,00 (milletrentadue);
- 2) ATTRAZIONI con ingombro sino a mq. 100 Euro 154,00 (centocinquantaquattro);
- 3) ATTRAZIONI con ingombro oltre a mq. 100 Euro 258,00 (duecentocinquantotto).

Ogni esercente dello Spettacolo Viaggiante che abbia ottenuto la concessione di suolo pubblico e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività con più attrazioni dovrà versare una sola cauzione dell'importo corrispondente all'attrazione di massimo ingombro.

In ragione delle caratteristiche dell'area e/o dell'attrazione, su indicazione del Settore Lavori Pubblici, potrà essere richiesta, in luogo del deposito cauzionale, apposita polizza fideiussoria di importo stabilito per ogni singolo caso.

TITOLO III

SINGOLE ATTRAZIONI

Articolo 9

CONCESSIONE AREE E RILASCIO AUTORIZZAZIONE

Le aree individuate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 9 della legge 337/1968 potranno essere concesse a titolari di attrazioni dello Spettacolo Viaggiante con le modalità di seguito elencate.

La concessione di suolo pubblico e la relativa autorizzazione potrà essere rilasciata per un massimo di due attrazioni appartenenti alle categorie piccole o medie o grandi, oltre un massimo di altre due piccolissime attrazioni per ciascun esercente.

La durata massima dell'autorizzazione è fissata in 90 giorni, ad eccezione del Prolungamento a Mare per il quale il periodo massimo è fissato in 30 giorni. La Giunta

Comunale, contestualmente all'individuazione di nuove aree dovrà specificarne il periodo massimo di esercizio dell'attività, comunque non superiore a 90 giorni.

Per ciascuna istanza di collocazione di attrazioni in aree in cui il periodo massimo di esercizio sia fissato fra i 30 e i 90 giorni, la Giunta Comunale, in relazione al complesso delle attività previste sul territorio comunale, stabilirà la durata dell'autorizzazione.

La durata dell'autorizzazione si intende relativa all'esercizio dell'attività, mentre la durata della concessione di suolo pubblico include i giorni di allestimento e disallestimento.

Decorso il termine di ciascuna autorizzazione le attrazioni, comprese le piccolissime, dovranno essere completamente smontate e l'area lasciata libera.

Lo stesso esercente potrà ottenere una nuova concessione e autorizzazione temporanea, indipendentemente dalle attrazioni che intende installare, solo decorsi non meno di 15 (quindici) giorni a far data dal giorno successivo quello di scadenza della autorizzazione precedente;

Nei periodi che seguono il Parco di Carnevale ed il Luna Park estivo gli esercenti che abbiano ottenuto l'autorizzazione alla partecipazione ai predetti parchi di divertimento potranno ottenere una concessione temporanea di suolo pubblico e la relativa autorizzazione solo decorsi non meno di 15 (quindici) giorni dalla data di conclusione dei parchi di cui sopra.

Durante lo svolgimento del Luna Park invernale, di quello estivo, del Parco di Carnevale e nei 30 (trenta) giorni antecedenti l'inizio dei due Luna Park non potranno essere concessi spazi e relative autorizzazioni temporanee nella medesima area, sia per la collocazione di attrazioni dello Spettacolo Viaggiante che di giochi ludici o similari.

Nell'area di Piazza Sisto IV i periodi nei quali sarà possibile concedere la collocazione di una attrazione sono i mesi di marzo, aprile e maggio e di settembre, ottobre e novembre. Annualmente la Giunta Comunale nel periodo natalizio potrà stabilire la disponibilità della Piazza per la collocazione di attrazioni.

Nell'area di Piazza Calabresi gli oneri per l'eventuale spostamento di panchine o altri arredi sono a carico del titolare dell'attrazione e il posizionamento dell'attrazione non dovrà interessare in alcun modo i pali dell'illuminazione pubblica.

L'istanza per ottenere la concessione dell'area e il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di Spettacolo Viaggiante dovrà contenere:

- luogo e data di nascita dell'istante;
- codice fiscale/partita IVA;
- residenza /sede legale;
- numero e tipologia delle attrazioni che si intendono installare comprensive dell'indicazione del Codice Identificativo.
- durata della concessione richiesta specificando la durata dell'esercizio e le giornate di allestimento e disallestimento;

Dovrà altresì essere dichiarato:

- l'avvenuta registrazione dell'attrazione, indicando il Comune che vi ha provveduto ed il codice identificativo assegnato;
- di essere in possesso del manuale di uso e manutenzione e del libretto dell'attività;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'articolo all' articolo 67 del D.Lgs. 6/09/2011, n. 159 (antimafia- la dichiarazione deve essere resa in caso di società da tutti i soci amministratori).

Le istanze devono essere presentate almeno trenta giorni prima la data di inizio della concessione, ad eccezione dell'area nel prolungamento a mare per la quale sono fissati i seguenti termini:

- per il rilascio di autorizzazioni/concessioni nel periodo intercorrente tra il Parco di Carnevale ed il Luna Park estivo: non prima del 1° dicembre e non oltre il 31 gennaio;
- per il rilascio di autorizzazioni/concessioni nel periodo intercorrente tra il Luna Park estivo ed il Luna Park invernale: non prima del 1° giugno e non oltre il 20 luglio.

Non potranno essere collocate contemporaneamente nella stessa area attrazioni della stessa tipologia e pertanto che offrano lo stesso tipo di divertimento.

La concessione temporanea del suolo pubblico e la contestuale autorizzazione all'esercizio dell'attività di Spettacolo Viaggiante verrà rilasciata in base all'ordine cronologico di arrivo al protocollo generale delle istanze da parte dei richiedenti (ordine numerico progressivo di protocollo).

Dopo ogni occupazione si procederà alla verifica dell'integrità dell'area occupata. Qualora non siano state riscontrate manomissioni e/o danneggiamenti si procederà allo svincolo del deposito cauzionale o della polizza fidejussoria.

Nelle aree dei Giardini pubblici del Prolungamento a mare possono essere rilasciate un massimo di tre concessioni/autorizzazioni di durata annuale, corrispondente all'anno solare, per il collocamento di Attrazioni per bambini, con possibilità di una quarta autorizzazione in area demaniale per la cui concessione è titolare l'Autorità di Sistema Portuale.

L'Autorizzazione di durata annuale sarà effettuata sulla base dell'effettiva disponibilità delle stesse in rapporto all'ingombro delle attrazioni e dei criteri di priorità sotto elencati, qualora più soggetti chiedano di esercitare l'attività di Spettacolo Viaggiante per lo stesso periodo e nella stessa area:

- 1) numero dei giorni per i quali è stata ottenuta la concessione dell'area oggetto della richiesta per l'esercizio dell'attività di Spettacolo Viaggiante negli ultimi 3 anni;

- 2) anzianità di appartenenza alla categoria degli esercenti lo Spettacolo Viaggiante desunta dalle date di rilascio della licenza di esercizio rilasciata dal Comune di residenza o sede;
- 3) ordine cronologico di arrivo al protocollo generale delle istanze (ordine numerico progressivo di protocollo)
- 4) a parità delle condizioni di cui sopra ricorso al sorteggio.

TITOLO IV CIRCHI

Articolo 10 DISPOSIZIONI GENERALI

Le aree di cui all'articolo 1 potranno essere concesse per lo svolgimento di attività circensi alle sotto elencate condizioni:

- 1) la superficie da occupare sia idonea ad ospitare le strutture circensi nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi;
- 1 bis) l'eventuale detenzione di animali è consentita esclusivamente nel pieno rispetto delle norme poste a loro tutela con particolare riferimento alla loro salute e alla repressione di qualsiasi comportamento che determini maltrattamenti nei loro confronti. A garanzia di quanto sopra è consentito l'esercizio dell'attività circense esclusivamente ai circhi che rispettino i criteri per il mantenimento e la detenzione di animali contenuti nella delibera del Ministero dell'Ambiente – Autorità scientifica CITES del 10 Maggio 2000 e successive modifiche ai sensi della Legge 150/1992 e successive modifiche, nonché l'osservanza della Legge 189/2004.
- 2) tra una manifestazione e la successiva siano trascorsi almeno quaranta giorni.

L'istanza, in carta legale, per ottenere la concessione dell'area ed il rilascio della relativa autorizzazione dovrà pervenire almeno sessanta giorni prima della data fissata per lo svolgimento del primo spettacolo e dovrà contenere:

- 1) le generalità del Titolare o del Legale Rappresentante, se trattasi di Società, dell'Impresa circense nonché i relativi codici fiscali e/o Partita IVA;
- 2) l'indicazione del periodo di svolgimento dello spettacolo e dei tempi di allestimento e disallestimento;
- 3) il tipo di impianto che si intende installare con l'indicazione delle esatte dimensioni che occorrono, sia per l'occupazione del tendone che di tutti i mezzi al seguito.

Inoltre nella stessa istanza dovranno essere indicati i sensi e con le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000:

- 1) gli estremi della Licenza Comunale ex art. 69 del TULPS ;
- 2) la presenza o meno di animali e l'elenco puntuale degli stessi suddivisi tra quelli impegnati o meno nello spettacolo corredato da certificazioni sanitarie ed eventuali altri documenti previsti dalle vigenti normative;
- 3) gli estremi della polizza assicurativa responsabilità civile in corso di validità per il periodo di permanenza nella quale risulti la copertura di eventuali danni a terzi;
- 4) il numero dei posti a disposizione del pubblico.

Alla stessa dovranno essere allegati:

- 1) copia di un documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante;
- 2) copia della polizza assicurativa.
- 3) Documentazione e certificazione sanitaria relativa agli animali

La consegna dell'autorizzazione sarà subordinata all'acquisizione della sotto indicata documentazione:

- 1) avvenuto pagamento del canone occupazione spazi ed aree pubbliche;
- 2) versamento del Deposito Cauzionale/Polizza fideiussoria di cui all'articolo 8 del vigente Regolamento;
- 3) verbale di sopralluogo e parere dell'apposita Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo qualora necessaria;
- 4) documentazione tecnica idonea relativa al corretto montaggio nonché a tutti gli aspetti di sicurezza previsti dalle vigenti normative.

Qualora l'attività venga svolta su area privata, l'istanza conforme ai criteri e modalità di cui sopra, dovrà essere accompagnata da comunicazione scritta di assenso all'utilizzo della stessa da parte del proprietario ovvero di chi ne ha la disponibilità e dovrà pervenire almeno 30 giorni prima la data fissata per l'inizio degli spettacoli.

Articolo 11 CRITERI DI CONCESSIONE

Qualora per lo stesso periodo vengano formulate istanze concorrenti per la concessione di area pubblica e relativa autorizzazione all'esercizio di attività circense, verranno applicati i seguenti criteri di assegnazione:

- 1) complesso circense che per dimensioni e caratteristiche risulti essere più spettacolare;
- 2) ordine cronologico di arrivo al protocollo generale delle istanze (ordine numerico progressivo di protocollo)

TITOLO V PARCHI DI DIVERTIMENTO

Articolo 12 INDIVIDUAZIONE DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO

Sul territorio comunale vengono organizzate tre manifestazioni riservate agli Spettacoli Viaggianti:

- 1) LUNA PARK INVERNALE con decorrenza dal primo sabato del mese di dicembre

all'ultima domenica di gennaio. Qualora i giorni 28, 29 e 30 novembre cadano di sabato, il Luna Park avrà inizio in tali date. Gli esercenti hanno facoltà di disallestire completamente le loro attrazioni il lunedì antecedente la penultima domenica di gennaio previa comunicazione scritta contestuale all'istanza di partecipazione al parco oppure almeno quindici giorni prima dell'uscita anticipata. Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà dovranno compiere le operazioni di disallestimento al di fuori dell'orario di apertura al pubblico del Parco.

- 2) PARCO DI CARNEVALE con decorrenza dal primo sabato di febbraio alla seconda domenica di marzo.

Il Parco è riservato esclusivamente all'installazione di Attrazioni per bambini , così come definite all'articolo 2 del presente regolamento.

Gli esercenti hanno facoltà di smontare integralmente le loro attrazioni il lunedì antecedente la seconda domenica di marzo, previa comunicazione scritta contestuale all'istanza di partecipazione al parco oppure almeno quindici giorni prima dell'uscita anticipata. Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà dovranno compiere le operazioni di disallestimento al di fuori dell'orario di apertura al pubblico del Parco.

- 3) LUNA PARK ESTIVO con decorrenza dal primo sabato del mese di luglio alla quarta domenica del mese di agosto. Qualora i giorni 1 e 2 Luglio cadano di sabato, l'inizio del Luna Park estivo sarà posticipato al Venerdì successivo.

Gli esercenti hanno facoltà di smontare integralmente le loro attrazioni il lunedì antecedente la quarta domenica di agosto, previa comunicazione scritta contestuale all'istanza di partecipazione al parco oppure almeno quindici giorni prima dell'uscita anticipata. Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà dovranno compiere le operazioni di disallestimento al di fuori dell'orario di apertura al pubblico del Parco.

I periodi di svolgimento delle tre manifestazioni come sopra indicati, non potranno essere anticipati o prorogati.

La durata dei Parchi di divertimento potrà essere modificata per motivi di pubblico interesse e/o ordine pubblico.

Articolo 13

PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AMMISSIONE AL PARCO

L'istanza per la partecipazione ad un parco divertimenti dovrà pervenire al protocollo generale del Comune, rispettivamente entro i seguenti termini a pena di esclusione:

- 1) per il Luna Park invernale il 31 agosto di ciascun anno;
- 2) per il Parco di Carnevale il 31 ottobre dell'anno precedente;
- 3) per il Luna Park estivo il 31 marzo di ciascun anno.

L'istanza redatta in carta legale dovrà contenere:

- 1) la precisa denominazione di cui all'elenco Ministeriale delle attrazioni che si

- intendono installare, risultante dalla licenza comunale;
- 2) le dimensioni dell'area richiesta per l'installazione delle attrazioni e le relative pertinenze (vano cassa, pedane);
 - 3) il Parco oggetto della richiesta;
 - 4) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni inerenti il procedimento;
 - 5) una fotografia dell'attrazione solo per le medie e grandi attrazioni;
 - 6) la planimetria quotata delle attrazioni che si intendono installare, comprese le pertinenze,.

Inoltre dovranno essere dichiarati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- 1) il luogo e la data di nascita del richiedente
- 2) il comune di la residenza;
- 3) gli estremi della Licenza Comunale ex articolo 69 del T.U.L.P.S;
- 4) il Comune che ha provveduto alla registrazione dell'attrazione ed il numero del codice identificativo.

Alla stessa dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità, copia della verifica annuale o periodica di cui all'articolo 7 del Decreto 18 maggio 2007 per ogni attrazione oggetto dell'istanza.

Le istanze eventualmente incomplete potranno essere regolarizzate entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione dell'istanza prevista per ciascun Parco (data di ricevimento al protocollo generale del Comune), in difetto saranno considerate nulle.

Articolo 14 ORGANICO DEI PARCHI

L'organico funzionale delle attrazioni è costituito dal numero e dalla categoria di appartenenza delle attrazioni che compongono il parco.

Di seguito è stabilita la consistenza massima dei singoli Parchi di divertimento, fermo restando che annualmente, sulla base della effettiva disponibilità delle aree e in ragione delle richieste pervenute verrà stabilita l'esatta composizione di ogni singolo Parco.

Parco di Carnevale:

Grandi Attrazioni n. 1- 2	confermate n. 2
Medie Attrazioni n. 5 – 6	confermate n. 6
Piccole Attrazioni n. 5 – 7	confermate n. 7
Attività Complementari n. 2	confermate n. 2

Luna Park estivo

Grandi Attrazioni n. 2-3	confermate n. 3
Medie Attrazioni n. 5 – 6	confermate n. 7

Piccole Attrazioni n. 5 – 7	confermate n. 7
Attività Complementari n. 1	confermate n. 1

Luna Park invernale	
Grandi Attrazioni n. 4- 5	confermate n. 5
Medie Attrazioni n. 12 – 13	confermate n. 15
Piccole Attrazioni n. 16 – 18	confermate n. 17
Attività Complementari n. 3	confermate n. 3

Articolo 15

GRADUATORIE E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI

Per ogni Parco verranno predisposte distinte graduatorie sulla base dell'art. 4 della Legge 337/1968:

- piccole attrazioni;
- medie attrazioni;
- grandi attrazioni.

Le concessioni di suolo pubblico e il rilascio della relativa autorizzazione per piccolissime attrazioni, cioè quelle con ingombro non superiore a mq. 3, potranno essere accordate a coloro che ne facciano richiesta e che ottengano la concessione e l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di Spettacolo Viaggiante con una grande oppure media o piccola attrazione all'interno di un Parco.

Ogni titolare di autorizzazione e concessione all'interno di un Parco potrà essere autorizzato all'installazione di massimo due piccolissime attrazioni. Qualora lo spazio disponibile non sia sufficiente a soddisfare tali richieste, le concessioni di spazi e le relative autorizzazioni verranno rilasciate, per una sola piccolissima attrazione, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle istanze, (farà fede il numero progressivo di arrivo al protocollo generale) e, successivamente, si procederà alla concessione della seconda piccolissima attrazione in relazione allo spazio ancora disponibile sempre secondo l'ordine cronologico di arrivo delle istanze.

Per ogni piccolissima attrazione oggetto di richiesta di installazione deve essere allegata all'istanza copia del collaudo annuale in corso di validità e atto di attribuzione di codice identificativo.

I criteri per la formazione delle graduatorie sono di seguito indicati:

a) anzianità di partecipazione effettiva al Parco con la medesima attrazione o con altra attrazione regolarmente sostituita:

PUNTI 10 per ciascun anno

b) anzianità di domanda continuativa per installare la medesima attrazione da parte dello stesso esercente (l'interruzione della presentazione della domanda per due anni consecutivi comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito per anzianità di domanda):

PUNTI 1 per ciascun anno

c) anzianità di appartenenza alla categoria (desumibile dalla data di rilascio dell'autorizzazione ministeriale o della licenza da parte del Comune di residenza)

PUNTI 0.50 per ciascun anno

A parità di punteggio avrà diritto di precedenza:

- 1) l'esercente con maggiore anzianità di frequenza al Parco;
- 2) in subordine colui che avrà maggiore anzianità di appartenenza alla categoria;
- 3) infine l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
- 4) in situazione di parità si procederà in base a sorteggio.

Al fine di garantire una diversificazione dell'offerta, le richieste per la partecipazione di nuove attrazione potranno essere ammesse solo se di tipo differente dalle altre attrazioni ammesse al Parco.

Le graduatorie stilate secondo i criteri sopra enunciati verranno approvate con apposito provvedimento Dirigenziale che verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune entro le date che per ciascun parco divertimento vengono di seguito indicate:

- per il Luna Park invernale il 15 ottobre;
- per il Parco di Carnevale il 15 dicembre;
- per il Luna Park estivo il 15 maggio.

La disposizione delle attrazioni nell'area destinata ai Parchi di divertimento verrà definita, con eventuali prescrizioni, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, nel numero massimo di due rappresentati per ogni sigla sindacale, i rappresentanti dei Settori Lavori Pubblici e del Settore Polizia Municipale.

La riunione dovrà tenersi entro il:

- per il Luna Park invernale il 31 ottobre;
- per il Parco di Carnevale il 31 dicembre;
- per il Luna Park estivo il 31 maggio.

A tutti gli esercenti che avranno inoltrato regolare istanza verrà inviata comunicazione contenente:

- numero di posizione nella graduatoria stilata per categoria;
- punteggio totale riportato;
- esito dell'istanza;
- determinazione dell'importo dovuto per Canone Occupazione Spazi ed aree pubbliche, Deposito cauzionale e altri Tributi e canoni eventualmente dovuti per Legge.

Nella data antecedente l'inizio del parco, se fissata per il sabato, oppure nella stessa giornata se l'inizio è fissato per il venerdì, tutti gli esercenti dovranno aver installato

completamente le loro attrazioni negli spazi già individuati nella planimetria allegata al Piano di sicurezza relativo al Parco.

Dovranno essere consegnate al Servizio Attività produttive – SUAP le certificazioni e le attestazioni tecniche comprovanti i corretti montaggi delle singole attrazioni nonché la conformità di tutti gli impianti posti in essere per l'allestimento del Parco. Dovrà altresì essere consegnata dichiarazione contenente i nominativi degli incaricati quali responsabili della sicurezza, corredata da attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti e del titolo in corso di validità per ciascun esercente nominato. Almeno uno degli esercenti responsabili della sicurezza dovrà essere sempre presente in orario di apertura al pubblico del Parco divertimenti.

Articolo 16

RINUNCE E ASPETTATIVE

L'esercente che rinuncia alla concessione dell'area assegnatagli per giustificati e comprovati motivi dovuti a problemi di salute o tecnici sorti improvvisamente, deve comunicarlo all'Ufficio competente tempestivamente e, comunque, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento.

Alla comunicazione dovrà essere allegata idonea documentazione che giustifichi l'improvvisa rinuncia.

L'esercente potrà anche usufruire di un periodo di aspettativa una volta ogni tre anni e dopo un minimo di tre anni di partecipazione consecutiva. In questo caso il titolare dovrà far pervenire all'Ufficio competente entro rispettivamente:

- per il Luna Park invernale il 30 settembre;
- per il Parco di Carnevale il 30 novembre;
- per il Luna Park estivo il 30 aprile;

apposita comunicazione contenente oltre le indicazioni delle generalità complete dello stesso:

- gli estremi della richiesta di partecipazione al parco e l'attrazione oggetto dell'aspettativa;
- la dichiarazione relativa ai tre anni di partecipazione continuativa con la medesima attrazione.

Se l'esercente non partecipa al parco per giustificati e gravi motivi con le modalità di cui al primo comma oppure invia regolare comunicazione di "Aspettativa" nei tempi e con le modalità di cui al comma precedente non perderà alcun punteggio, ma non ne verranno assegnati ulteriori (partecipazione al parco, anzianità di domanda e appartenenza alla categoria).

Agli esercenti è assegnato un ulteriore termine per comunicare la loro eventuale mancata partecipazione ai parchi, anche con una sola attrazione, come sotto indicato:

- per il Luna Park invernale il 20 ottobre;
- per il Parco di Carnevale il 20 dicembre;
- per il Luna Park estivo il 20 maggio.

Agli esercenti che comunicano la loro mancata partecipazione entro gli ulteriori termini sopra indicati verranno applicate le seguenti penalità:

- 1) decurtazione di punti 30 (trenta) per il primo anno;
- 2) decurtazione di punti 60 (sessanta) per il secondo anno se consecutivo al primo;
- 5) azzeramento di tutti i punteggi di cui all'articolo 15 lettera a) e b) per il terzo anno consecutivo.

In caso di mancata partecipazione alla manifestazione senza l'osservanza di quanto stabilito nei commi che precedono l'esercente verrà penalizzato come segue:

- 1) con la decurtazione di punti 100 ;
- 2) l'esclusione dal Parco per il quale si è verificata l'assenza ingiustificata nell'edizione successiva. Qualora l'esercenti presenti l'istanza di partecipazione la stessa verrà rigettata ai sensi della Legge 241/1990;
- 3) l'applicazione di penale pari al versamento di somma equivalente al doppio di quanto dovuto per il Canone di occupazione Spazi ed Aree pubbliche relativo a tutte le attrazioni oggetto della mancata partecipazione e comunque non inferiore ad Euro 200,00.

Nel caso in cui lo stesso esercente nel corso di cinque anni, decorrenti dalla prima ingiustificata mancata partecipazione, si assenti ancora ingiustificatamente, si procederà all'applicazione della penale come sopra indicato e verranno azzerati tutti i punteggi di cui all'articolo 15 lettera a) e b).

Articolo 17 SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE

L'istanza inerente la sostituzione di un'attrazione dovrà pervenire al protocollo generale entro e non oltre rispettivamente:

- 1) per il Luna Park invernale il 15 settembre;
- 2) per il Parco di Carnevale il 15 ottobre;
- 3) per il Luna Park estivo il 15 aprile.

L'istanza dovrà contenere, oltre le generalità complete dell'esercente e l'indicazione del Parco:

1. la precisa denominazione di cui all'elenco ministeriale dell'attrazione, risultante dalla licenza comunale;
2. le dimensioni dell'attrazione e delle relative pertinenze;
3. dichiarazione in merito alla disponibilità dell'attrazione che si intende sostituire.

Inoltre dovranno essere dichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

1. gli estremi della Licenza Comunale ex articolo 69 del T.U.L.P.S;
2. il Comune che ha provveduto alla registrazione ed il numero del codice identificativo.

Alla stessa dovranno essere allegati:

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- copia della verifica annuale o periodica di cui all'articolo 7 del Decreto 18 maggio 2007;

- una fotografia dell'attrazione se trattasi di media o grande;
- la planimetria quotata dell'attrazione, comprensiva delle pertinenze.

La richiesta di cui sopra potrà essere accolta, senza l'applicazione di penalità, alle seguenti condizioni:

1. la nuova attrazione appartenga alla stessa categoria, sia dello stesso tipo della precedente e abbia misure uguali o inferiori;
2. la nuova attrazione non entri in diretta concorrenza con quelle che hanno già partecipato alle precedenti edizioni dei parchi e che abbiano diritto ad ottenere la concessione per la partecipazione all'edizione del parco di riferimento;
3. qualora la nuova attrazione, fermo restando i requisiti di cui ai punti 1 e 2, sia di nuova produzione si applica un aumento di punteggio pari a 10 punti. La nuova produzione deve essere comprovata da opportuna certificazione di acquisto risalente da non oltre un anno dalla presentazione dell'istanza.

Diversamente si provvederà :

1. alla decurtazione di punti 20 nel caso in cui venga sostituita l'attrazione con altra appartenente ad altra categoria pur avendo misure di ingombro uguali o minori dell'attrazione sostituita;
2. alla decurtazione di punti 20 nel caso in cui venga sostituita l'attrazione con altra appartenente alla stessa categoria con misure di ingombro maggiori dell'attrazione sostituita
3. alla decurtazione di punti 30 nel caso in cui venga sostituita l'attrazione con altra appartenente ad altra categoria ed avente misure d'ingombro superiori a quelle dell'attrazione sostituita.

In tutti i casi le nuove attrazioni non devono entrare in diretta concorrenza con quelle che hanno già partecipato alle precedenti edizioni dei parchi e che abbiano diritto ad ottenere la concessione per la partecipazione all'edizione del parco di riferimento.

Qualora dall'esame della richiesta di sostituzione si rilevino motivi ostativi all'accoglimento l'ufficio preposto procede come segue:

- a) se l'attrazione di cui si chiede la sostituzione è ancora nella proprietà e disponibilità dell'esercente, la stessa viene inserita nella graduatoria della categoria di appartenenza senza alcuna penalità;
- b) se l'attrazione di cui si chiedeva la sostituzione non è più di proprietà dell'esercente e conseguentemente non ne ha più la disponibilità, si inserisce la nuova attrazione nella graduatoria di appartenenza considerando un solo punto per l'anzianità di domanda, riconoscendo l'anzianità di appartenenza alla categoria e azzerando il punteggio relativo all'anzianità di partecipazione.

L'ampliamento delle dimensioni di ogni singola attrazione potrà essere concesso una sola volta ogni cinque anni, applicando la penalità della decurtazione di punti 20.

L'ampliamento della superficie di ingombro di ogni singola attrazione non dovrà comportare l'esclusione dal parco di altri partecipanti e pertanto verrà respinta qualora un ulteriore ingombro provochi limitazioni agli altri partecipanti.

Una eventuale modifica delle categorie di appartenenza di ogni singola attrazione, a seguito di disposizioni ministeriali non comporterà l'applicazione di perdita di punteggio o l'applicazione di penalità, nei confronti dell'operatore interessato.

Articolo 18

ATTIVITA' COMPLEMENTARI

In occasione dello svolgimento del Luna Park estivo, del Parco di Carnevale e del Luna Park invernale, all'interno delle aree destinate alle attrazioni dello spettacolo viaggiante o nelle loro immediate vicinanze, è prevista la collocazione di banchi per la vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare sia dolci che salati con possibile consumo sul posto senza l'allestimento di strutture e attrezzature dedicate.

In questo caso gli esercenti dovranno essere in possesso di:

- autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
- Attestazione Annuale rilasciata da Comune Ligure in corso di validità o da altra eventuale documentazione richiesta dalle norme vigenti;
- Carta di Esercizio, o da altra eventuale documentazione richiesta dalle norme vigenti.

Le istanze, in carta legale, tese ad ottenere tali concessioni dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro le stesse scadenze previste per le domande degli esercenti gli spettacoli viaggianti e pertanto:

1. non oltre il 31 agosto per il Luna Park invernale;
2. non oltre il *31 ottobre* per il Parco di Carnevale;
3. non oltre il 31 marzo per il Luna Park estivo.

Qualora pervenisse un numero di istanze superiore a quello dei posteggi disponibili sarà riconosciuto il diritto di priorità a quegli esercenti che abbiano svolto tale attività nelle due precedenti edizioni delle manifestazioni.

A parità di condizioni l'Ufficio competente stilerà una graduatoria che consideri esclusivamente la maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese e ad ulteriore parità si procederà al sorteggio.

Articolo 19

OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione. L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per

danno o molestia che possa derivare a persone o cose.

Al concessionario è fatto divieto di:

- smontare anche piccole parti dell'attrazione prima del termine della manifestazione, salvo che l'Amministrazione Comunale autorizzi a rimuovere anticipatamente l'attrazione per fondati e giustificati motivi;
- sub-concedere l'attrazione;
- sostituirla con altra identica, senza averne avuto la previa autorizzazione, anche per cause di forza maggiore;
- installare attrazioni o giochi non autorizzati;
- modificare le misure di ingombro dell'attrazione e/o delle pertinenze senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- manomettere il suolo concesso;
- usare amplificatori del suono negli orari e con volumi difformi a quelli disposti alle disposizioni vigenti;
- applicare variazioni di prezzi e condizioni senza che queste siano state pubblicizzate con appositi cartelli informativi esposti in maniera chiara e ben visibile al pubblico;
- interrompere la corsa prima dello scadere del tempo minimo stabilito e comunicato, fatte salve le situazioni di emergenza.

Al concessionario è fatto obbligo di:

1. adempiere a tutte le disposizioni impartite dal Comune circa la collocazione e esercizio dell'attività ;
2. rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione delle attrazioni stabilite dall'Amministrazione Comunale;
3. iniziare e terminare l'attività e l'installazione delle attrazioni nelle date previste;
4. garantire le necessarie condizioni di sicurezza, ottemperando integralmente alle disposizioni che organismi preposti ai controlli ritengano di dover impartire;
5. mantenere sempre in piena efficienza e sicurezza l'attrazione;
6. non sospendere l'attività dell'attrazione durante gli orari di apertura al pubblico del Parco;
7. esporre in modo chiaro e ben visibile le tariffe praticate, nonché per le attrazioni soggette a durata temporale variabile, l'indicazione della durata minima della corsa espresso in minuti primi;
8. mantenere l'area avuta in concessione pulita ed in maniera decorosa;
9. sospendere immediatamente l'attività nel caso di mal funzionamento o di avaria dell'attrazione dandone immediata comunicazione al Comune;
10. apporre su ogni piccolissima attrazione un cartello ben visibile con l'indicazione del legittimo proprietario che ha avuto la concessione di suolo pubblico per l'installazione e l'autorizzazione di esercizio secondo quanto stabilito all'articolo 15 del presente Regolamento;
11. esporre in maniera ben visibile la concessione/autorizzazione comunale per l'occupazione suolo pubblico e l'esercizio dell'attività. Qualora la concessione/autorizzazione comprenda più attrazioni, la stessa dovrà essere apposta in originale su una attrazione ed in fotocopia nelle altre.

Il concessionario è inoltre tenuto ad essere sempre presente durante l'orario di apertura al pubblico dell'attrazione. In caso di sua assenza l'esercizio dell'attività è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari, purché in possesso dei titoli e requisiti previsti dalla legge e/o dal presente regolamento. In tal caso dovrà essere prodotta ed esibita, a richiesta degli organi competenti, apposita autocertificazione del titolare che comprovi il rapporto con il sostituto e il possesso dei titoli e requisiti.

Articolo 20 DURATA E ORARIO

La durata dei parchi è quella di cui all'articolo 12 del presente Regolamento ed è vincolante per tutti i partecipanti.

Gli esercenti le attività di Spettacolo Viaggiante non potranno allontanarsi dai Parchi divertimento prima dei termini fissati per ogni singola manifestazione, né potranno ottenere proroghe sia individuali che collettive.

Solo a seguito di preventiva e motivata istanza potranno essere consentiti lo smontaggio anticipato di una o più attrazioni, a condizione che le motivazioni addotte siano dimostrabili e di estrema gravità .

L'orario di funzionamento dei vari Parchi è stabilito con provvedimento del Sindaco, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Associazione dei consumatori.

TITOLO VI

Articolo 21 SANZIONI

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 500, sulla base delle procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, come previsto dal Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei casi in cui il titolare della concessione e autorizzazione per la partecipazione ad uno dei tre parchi divertimenti:

1. smonti con anticipo e senza autorizzazione o senza previa comunicazione anche solo una attrazione;
2. collochi attrazioni di piccolissime dimensioni senza la dovuta autorizzazione;
3. collochi altre attrazioni non autorizzate;
4. sostituisca l'attrazione senza averne avuto la dovuta autorizzazione,

si provvederà alla revoca della concessione e dichiarerà decaduta l'autorizzazione comprensiva di tutte le autorizzazioni/concessioni di cui è titolare all'interno del Parco di divertimento, con il conseguente allontanamento dal Parco delle attrazioni, qualora tecnicamente possibile e comunque sospendendone l'attività sino al termine del Parco.

Allo stesso non verrà riconosciuto il punteggio relativo alla partecipazione di cui all'articolo 15 lettera a)

Qualora il concessionario non ottemperi tempestivamente e comunque nei termini e modalità assegnati a quanto ordinato, si provvederà a sanzionare nuovamente l'esercente e allo stesso verranno completamente azzerati tutti i punteggi relativi all'anzianità di partecipazione e di domanda di tutte le attrazioni per cui era autorizzato.

In caso di recidiva al titolare verrà azzerato il punteggio di cui all'articolo 15 lettera a) e b) del presente Regolamento.

Per recidiva si intende il compimento nel corso di due anni consecutivi di due trasgressioni per le quali è previsto l'allontanamento dal parco.

TITOLO VII

Articolo 22

REGISTRAZIONE E CODICE IDENTIFICATIVO DELLE ATTIVITA' GIA' ESISTENTI

Non possono ottenere il rilascio di licenza e/o autorizzazioni per l'esercizio di attività di Spettacolo Viaggiante coloro che siano proprietari di attrazioni non registrate e prive di Codice identificativo.

Gli esercenti titolari di licenza per lo Spettacolo Viaggiante rilasciata dal Comune di Savona, qualora ottengano la registrazione dell'attrazione presso altro Comune, devono comunicarne gli estremi a questo Comune.

Articolo 23

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

ELENCO DELLE ATTRAZIONI PER BAMBINI

Piccole Attrazioni

- 1) ~~Basket~~
- 2) Bocciofilo
- 3) Cavallini, papere, razzi, aeroplani ecc.
- 4) Giostrina per bambini azionata a mano
- 5) Pesca verticale abilità
- 6) Rompitutto
- 7) Rotonda pesca
- 8) Rotonda o padiglione gira
- 9) Rotonda tiri vari (esclusivamente con utilizzo di cerchietti, anelli e palline)
- 10) Tiro ai barattoli, ai birilli esclusivamente con lancio di palle di stoffa a mano
- 11) Tiro ai Fantocci
- 12) Tiro ai fili
- 13) Tiro palline in recipienti
- 14) Tiro sollevamento tappo

Medie attrazioni

- 3) Autopiste per automobiline, moto, cavallini ecc. per bambini
- 4) Castello incantato
- 5) Miniscontro
- 6) Ghibli per bambini
- 7) Giochi gonfiabili
- 8) Giostra cavallini galoppanti per bambini
- 9) Giostra miniseggiolini
- 10) Giostra tazze per bambini
- 11) Giostrina Lagunare azionata a motore
- 12) Giostrina rodeo azionata a motore
- 13) Giostrina trenino azionata a motore
- 14) Giostrine per bambini azionate a motore
- 15) Miniavio
- 16) Mini monorotaia
- 17) Mini ottovolante
- 18) Miniscontro o autopiste per automobiline, moto, cavallini ecc. per bambini
- 19) Minivolo di rondine
- 20) Motonautica per bambini
- 21) Padiglione percorso fantastico per bambini
- 22) Ruota panoramica per bambini
- 23) Specchio umoristici
- 24) Speedy
- 25) Tappeti elastici
- 26) Tiro in porta
- 27) Trenino Lillipuziano su binario

Grandi attrazioni

- 1) Slitta o Taboga
- 2) Treno fantasma